

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 4 maggio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Ratifica ad esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l’8 giugno 2007

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica ita-

liana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;

c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;

d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l’8 giugno 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, va-

lutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE